CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 08/2023

OGGETTO

AUMENTO DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DALL'1.1.2023

AGGIORNAMENTO

17 GENNAIO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; Art. 12 D.L. 6.12.2011 N. 201; Art. 648-BIS e ART. 648-TER CODICE PENALE; Art. 1, commi 898, 899, 902 e 903, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); Art. 18 comma 1 lett. a) del DL 26.10.2019 n. 124 convertito in L. 19.12.219 n. 157 (c.d. DL "fiscale"); Art. 1 comma 11 del DL 30 giugno 2021, n.99; Art. 19-ter D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021; Art. 5 novies D.L. 146/2021 del 21 ottobre 2021; D.L. 17.05.2022 conv in L. 17.07.2022 n.50; D.L. 25.05.2021 N.73 conv. con mod. L. 23.07.2021 n.106; D.L. 30.12.2021 n.228 conv con mod. in L. 25.02.2022 n.15; Art.18 co1 D.L. 30.04.2022 n.36 conv in L. 29.06.2022 n.79; Art. 1 co. 384 lett. b) della Legge 29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023);

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE	*CODICE CLASSICAFICAZIONE*
DIRITTO D'IMPRESA	30
ANTIRICICLAGGIO	020
LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE	200

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 58/2020 - RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DAL 1.07.2020 – CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

CIRCOLARE 60/2021 - RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DALL'1.1.2022 – CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

CIRCOLARE 05/2022 – RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DALL' 1.1.2022 – AGEVOLAZIONI PREVISTE PER PAGAMENTI ELETTRONICI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

A partire dall'1 Gennaio 2023, il limite all'utilizzo del denaro contante si è incrementato da 1.999,99 a 4.999,99 euro.

Per le violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Con riguardo ai minimi edittali, non sono stati operati interventi normativi e pertanto per le violazioni contestate a decorrere dal 1.1.2022, il predetto minimo edittale è fissato a 1.000,00 euro.

NUOVE DEFINIZIONI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

A decorrere dal 4.7.2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, in attuazione dei principi contenuti nella Direttiva UE 20.5.2015 n.2015/849, con le quali il Legislatore ha "riscritto" il D.Lgs. n. 231/2007.

La normativa prevede la definizione di "riciclaggio" precisando che per riciclaggio si intende:

- La conversione/trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare / dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- L'occultamento/dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- L'acquisto, la detenzione / utilizzazione di beni essendo a conoscenza che provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- La partecipazione ad uno degli atti di cui ai predetti punti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Si realizza riciclaggio anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dall'Italia. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di riciclaggio possono essere dedotte da circostanze obiettive.

Inoltre per il finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia / erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo.

LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 5.000,00 dall'1.1.2023, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi" (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono "artificiosamente frazionati".

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole "soggetti diversi" il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- Due società;
- Il socio e la società di cui questi fa parte;

- Società controllata e società controllante;
- Legale rappresentante e socio;
- Due società aventi lo stesso amministratore;
- Una impresa individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

OPERAZIONE FRAZIONATA

Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

VARIAZIONI DEI LIMITI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DEL CONTANTE	
Ambito temporale di riferimento	**Soglia**
Dal 9.5.91 al 25.12.2002	**20.000.000 di lire**
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008	**12.500,00 euro**
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	**5.000,00 euro**
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	**12.500,00 euro**
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	**5.000,00 euro**
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	**2.500,00 euro**
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015	**1.000,00 euro**
Dall'1.1.2016 al 30.6.2020	**3.000,00 euro**
Dall'1.7.2020 al 31.12.2022	**2.000,00 euro**
Dall'1.1.2023	**5.000,00 euro**

CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

OBLAZIONE E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante è applicabile l'istituto dell'oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni "dalla contestazione immediata" o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Peraltro, prima della scadenza del "termine previsto per l'impugnazione" del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

POSIZIONE DEI PROFESSIONISTI

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un'unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ad ogni modo, a fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall'1.1.2022, commetterà l'illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l'infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 1.000,00 euro.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Le disposizioni normative in esame tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari.

È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000,00 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- Da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
- Presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

CONDIZIONI PER LA DEROGA

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- Invii all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
- Identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
- Acquisisca da quest'ultimo un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- Nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate).

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, è quindi applicabile:

- Fino al 30.6.2020, per operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
- Dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
- Dall'1.1.2022 per operazioni di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL LIMITE GENERALE

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate.

In relazione all'anno 2022, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:

- Pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.1.2022 al 31.12.2022.

La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l'anno 2022, dovrà essere effettuata:

- Entro il 10.4.2023, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2023, da parte degli altri soggetti;
- Mediante la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI